



Disposizioni attuative in deroga in materia di tirocini extracurricolari

A integrazione delle “Indicazioni operative relative alla sospensione dei tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati promossi nella Regione Umbria, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM del 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e alla luce della D.D n. 360 del 03.04.2020 di Arpal Umbria e della presente determinazione, si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione alle modalità di gestione del periodo di sospensione e alla possibilità di attivazione/riattivazione in modalità a distanza dei tirocini extracurricolari.

Premessa l'impossibilità di prosecuzione dei tirocini finanziati e non finanziati in corso con le modalità ordinarie, il soggetto ospitante, potrà scegliere una delle seguenti opzioni:

1. Sospensione del tirocinio

Per sospensione si intende il recupero, dopo la scadenza naturale, delle giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica.

Essendo una sospensione d'ufficio non è necessario l'invio di alcuna comunicazione sottoscritta da parte del soggetto ospitante e/o tirocinante bensì **l'imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso il registro presenze del tirocinante.**

Per quanto concerne la modalità di comunicazione della sospensione con il Sistema Informativo SARE, si precisa che la sospensione, non prevedibile al momento della progettazione del tirocinio, andrà comunicata come proroga, in quanto il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione.

Pertanto, alla data di scadenza del tirocinio prevista nel progetto formativo individuale, l'azienda ospitante dovrà effettuare una comunicazione Unilav di proroga del tirocinio di durata pari al periodo di sospensione.

Esempio: per il tirocinio sospeso l'11/03/2020 e con data fine l'1/04/2020, si devono calcolare i giorni di tirocinio che non si sono potuti svolgere e che devono essere recuperati e cioè 21 giorni (dall'11/3 al 1/4). Questo periodo residuo di 21 giorni può però decorrere solo dalla ripresa delle attività formative. Pertanto, il periodo per il quale deve essere fatta la CO di proroga è pari a 21 giorni più i giorni che decorrono dalla data di scadenza del tirocinio (1/4) alla data di ripresa delle attività.

2. Prosecuzione dell'esperienza/attivazione con modalità a distanza

Nel caso in cui siano garantiti in maniera efficace gli obiettivi formativi contenuti nel Progetto Formativo Individuale (PFI), il tirocinio extracurricolare potrà essere attivato o riattivato dal soggetto ospitante e tirocinante, se sospeso, nella forma e con le modalità a distanza per la sola durata dell'emergenza, attraverso l'utilizzo di adeguati ausili tecnologici e della comunicazione, previa comunicazione al Soggetto Promotore.

Lo svolgimento del tirocinio con modalità a distanza sarà possibile soltanto qualora sussistano le seguenti condizioni:

- il profilo professionale del tirocinio e l'attività previste nel Progetto Formativo Individuale consentano effettivamente di adottare tale modalità, in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale;
- il tirocinante dovrà essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il

buon funzionamento e la manutenzione. In ogni caso, non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Formativo Individuale con modalità “a distanza”;

- il *tutor* del soggetto ospitante e il *tutor* del soggetto promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informatica atta a supportare e monitorare l'attività a distanza del tirocinante;

- il soggetto ospitante dovrà provvedere a estendere le tutele INAIL e RCT del tirocinante rispetto ai rischi connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel progetto formativo, svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio, con la specificazione che per tale luogo deve intendersi, nel caso di specie, il domicilio del tirocinante.

Tali coperture assicurative realizzano la condizione necessaria per la attivazione/riattivazione del tirocinio a distanza nel periodo emergenziale di cui sopra;

- nel registro presenze del tirocinante dovrà essere annotata la descrizione delle attività svolte in modalità a distanza.

COMUNICAZIONI DA PRODURRE

Tirocini non finanziati

I tirocini sospesi e in possesso delle condizioni sopra esposte potranno essere riattivati o attivati in modalità a distanza tramite l'invio di una comunicazione mail da parte del soggetto ospitante al soggetto promotore, utilizzando il modello **Allegato 5a**, contenente:

- dichiarazione allo svolgimento delle attività a distanza sottoscritta da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- la data certa a partire dalla quale il tirocinio si svolge in modalità a distanza;
- il profilo professionale di riferimento del tirocinio.

Tirocini finanziati “Umbriattiva Tirocini”

Ai fini della attivazione/riattivazione dei tirocini finanziati nell'ambito dell'Avviso “Umbriattiva Tirocini” con modalità a distanza è necessario che il soggetto promotore inoltri la comunicazione via Pec al “Servizio Offerta politiche e servizi territoriali - Perugia”, utilizzando il modello **Allegato 5b**, contenente:

- dichiarazione allo svolgimento delle attività a distanza sottoscritta da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- la data certa a partire dalla quale il tirocinio si svolge in modalità a distanza;
- il profilo professionale di riferimento del tirocinio.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DEROGATORIE:

Parte 2 - Tirocini

Le seguenti condizioni, richieste al momento dell'inizio del procedimento, **non saranno oggetto di ulteriore verifica al momento dell'ammissione a finanziamento del tirocinio:**

- non avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria o in deroga che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del percorso formativo;
- numero di dipendenti in forza alla sede di svolgimento di tirocinio adeguato al numero dei tirocini già in essere o per i quali sono state presentate proposte di tirocinio;
- essere in regola con quanto disposto dall'art. 4 c. 4 della Direttiva tirocini vigente (DGR n. 1354 del 02/12/2013) che prevede, nello specifico il rispetto della condizione di aver instaurato rapporti di lavoro per almeno un terzo dei tirocini attivati nel limite temporale espressamente previsto dalla normativa.

Parte 3 - Incentivi per le assunzioni dei tirocinanti

Estensione del termine da 6 a 12 mesi dalla conclusione del tirocinio entro il quale deve essere effettuata l'assunzione del tirocinante, in deroga a quanto previsto dall'art. 20 comma 2 dell'Avviso secondo il quale “L'assunzione deve essere effettuata entro sei mesi dal termine del tirocinio”.

Oltre a quanto previsto all'allegato 2 del presente atto in materia di Incentivi all'assunzione, si ribadisce quanto espressamente previsto con D.D. n. 657/2019:

per beneficiare dell'incentivo il tirocinante deve aver concluso il tirocinio avendo partecipato ad almeno il 75% della durata complessiva in ore prevista dal progetto formativo. Nell'ipotesi in cui, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, il tirocinio si sia concluso anteriormente alla data termine, l'incentivo all'assunzione potrà essere richiesto esclusivamente dal Soggetto Ospitante a condizione che il tirocinante abbia partecipato al percorso formativo per una percentuale superiore al 50% della durata complessiva in ore prevista dal progetto formativo e il tutor abbia prodotto una relazione che illustri il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto.

La Sezione competente di Arpal Umbria **riprenderà l'ammissione a finanziamento** dei progetti formativi di tirocini extracurricolari a partire dalla data di efficacia del presente atto. Potranno, però, essere attivati soltanto i tirocini le cui attività e condizioni lo consentano in base alle disposizioni espressamente previste per la realizzazione del tirocinio con modalità a distanza di cui al punto 2 del presente allegato.